



Comune di Cembra Lisignago

PIAZZA MARCONI, 7 - 38034 CEMBRA LISIGNAGO (TN)

C.F./P.IVA 02401950221

☎ 0461/683018 - FAX 0461/682150

Sito www.comune.cembralisignago.tn.it

Email protocollo@comune.cembralisignago.tn.it

Pec comune@pec.comune.cembralisignago.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20

del Consiglio Comunale

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione
Seduta pubblica

ORIGINALE

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020 E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TA.RI.P) PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì sei del mese di agosto alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

1	ZANOTELLI Damiano	Sindaco
2	CAVAGNA Pietro	Consigliere
3	de GIOVANELLI Carlo	Consigliere
4	FACHINAT Germano	Consigliere
5	FERRAZZA Alessandra	Consigliere
6	GOTTARDI Antonio	Consigliere
7	GUARALDO Enzo	Consigliere
8	HOLLER Mario	Consigliere
9	LONA Pio	Consigliere
10	MIACOLA Vito	Consigliere
11	NARDIN Antonietta	Consigliere
12	NARDON Aldo	Consigliere
13	NICOLODI Martino	Consigliere
14	TABARELLI Laura	Consigliere
15	ZENDRON Ivan	Consigliere

ASSENTE	
giust	ingiust
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale dott. Pierino Ferenzena.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Damiano Zanotelli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 04 dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 20 del 06.08.2020.

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020 E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TA.RI.P) PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il Comune di Cembra Lisignago, con decreto del Commissario Straordinario nr. 53 dd. 20.04.2016, ha deciso, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 27/12/2013, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI adottando il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- con deliberazione n. 16 dd. 16.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nel confermare la previgente scelta dell'applicazione di una tariffa di tipo corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, commi 667 e 668 della L. 147 del 27.12.2013, ha recepito le novità normative intervenute, con particolare riferimento al D.M. 20/04/2017 ed alle disposizioni fornite dall'Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente ed alla cessazione d'efficacia, dall'1.1.2020, del modello tariffario deliberato dalla Provincia Autonoma di Trento;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 (legge di bilancio 2018), ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di:
 - “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
 - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
 - “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).
- in attuazione di tale norma di legge in data 31.10.2019 ARERA ha emanato le seguenti delibere:
 - n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
 - n. 444/2019/R/rif, "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- in particolare la delibera di ARERA n. 443/2019/R/rif prevede che il gestore predisponga il Piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente, nel nostro contesto il Comune, il quale - dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati - trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA;
- ARERA provvede all'approvazione degli atti ricevuti una volta verificata la coerenza regolatoria.

Tutto ciò premesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del suddetto nuovo regolamento comunale e dalla sopraccitata delibera di ARERA n. 443/2019 è ora necessario

adottare il piano finanziario per la determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020; tale piano è stato elaborato con i dati e gli elementi forniti dal gestore del servizio (A.S.I.A.), per quanto di competenza dello stesso, ed integrato con i dati di pertinenza del Comune per i servizi da esso effettuati, cioè spazzamento stradale e sportello tariffa;

Si da atto che il PEF così formato, come richiesto dal provvedimento di ARERA, è stato preventivamente validato dal dott. Vittorio Dusini, revisore dei conti del Comune di Lavis, con provvedimento di data 20 luglio 2020, agli atti sub. prot. nr. 5577 dd. 23.07.2020, come da apposito incaricato conferitogli con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 dd. 24.06.2020;

Considerato che ARERA, con propria determinazione n. 02/DRIF/2020, ha chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la deliberazione di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all'adozione del piano finanziario per l'anno 2020, come risulta dal documento (Allegato "A") che si unisce al presente provvedimento e che, in sintesi, attesta un fabbisogno di € 179.056,00.=, per servizi svolti dal Comune;

Preso atto che, dalla documentazione prodotta dal gestore ASIA, risulta che:

- il PEF è stato redatto in conformità alla delibera n. 443/2019/R/rif di ARERA, che prende come riferimento i dati definitivi del bilancio d'esercizio 2018, parzialmente riclassificati e corretti con criteri e coefficienti individuati da tale delibera;
- si registra un incremento di spesa, imputabile ai costi fissi, di € 2.420,36.= rispetto all'anno precedente, aumento pari all'1,37%. Per il 2020 i costi fissi ammontano ora ad € 113.982,00.= (63,66% dei costi totali) mentre i costi variabili sono pari ad € 65.074,00 (36,34% dei costi totali);

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie per le quali il regolamento comunale demanda alla delibera di adozione del piano finanziario la quantificazione annua, si fanno le seguenti considerazioni:

- si conferma anche per l'anno 2020 della riduzione del 30% della quota fissa per le utenze praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica;
- si conferma per utenze domestiche dove siano presenti anziani ed invalidi che producano elevate quantità di tessili sanitari, come pannoloni, 1.000 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 100,00.= per richiedente;
- si conferma per utenze domestiche ove siano presenti bambini di età inferiore ai 12 mesi, da intendersi in alternativa e comunque per ogni bambino componente il nucleo familiare:
 - per i quali vengano acquistati pannolini lavabili. Rimborso del 60% della spesa per l'acquisto dei pannolini lavabili, con un massimo di rimborso pari ad euro 100,00.=, per richiedente;
 - per conferimento rifiuti indifferenziati come pannolini, 500 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 100,00.= per richiedente.
- in considerazione della grave emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19, si ritiene opportuno sostenere le attività economiche operanti sul proprio territorio per la valenza economica e sociale da esse ricoperta, intervenendo con una sostituzione tariffaria a carico del bilancio comunale pari al 50% della quota fissa annua delle utenze non domestiche di cui all'art. 14 del regolamento, con esclusione delle seguenti categorie:

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02 - Campeggi, distributori carburanti
03 - STABILIMENTI BALNEARI
04 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI
07 - CASE DI CURA E RIPOSO
08 - Uffici, agenzie
09 - Banche ed istituti di credito, studi professionali

11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 - Attività industriali con capannoni di produzione
18 - SUPERMERCATO, PANE, MACELLERIA, GEN. ALIMENTARI
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste
20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
21 - Discoteche, night club

- in considerazione della grave emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19 si ritiene, inoltre, opportuno riconoscere un'agevolazione alle utenze domestiche, di cui all'art. 13 del Regolamento, intervenendo con una sostituzione tariffaria a carico del bilancio comunale pari al 25% della quota fissa annua;

In merito alle ultime due proposte si rileva che, in relazione al quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi emanati per l'emergenza sanitaria da Covid 19, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. ARERA stabilendo che *"...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio"*. Ai fini del *"Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche"* - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19", trovano applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla conseguente durata del periodo di chiusura delle attività.

La citata deliberazione n. 158/2020 di ARERA ha previsto che nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, come è il caso di questo Comune, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività; inoltre secondo ARERA l'individuazione delle utenze a cui applicare detta agevolazione andrebbe operata con riferimento ai codici ATECO delle attività. Attualmente la banca dati del programma per la gestione della tariffa non contiene i codici ATECO delle attività produttive; di conseguenza l'Amministrazione non ritiene di gravare i contribuenti obbligandoli a presentare una autocertificazione per ottenere una riduzione tariffaria.

Per ovviare a questo, oltre che per garantire un maggior sostegno alle attività più colpite sul proprio territorio, si ritiene opportuno un intervento più ampio e più favorevole all'utente rispetto a quello stabilito da ARERA con la deliberazione n. 158/2020.

In risposta ai quesiti posti da numerosi Comuni, IFEL – Fondazione ANCI, si è così espressa:

- con nota di data 24 aprile 2020 si è espressa favorevolmente con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per le categorie di utenze non domestiche che, negli ultimi mesi, hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata da COVID-19. In tale nota IFEL ricordava inoltre ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio, prevedendone la copertura attraverso il ricorso alla fiscalità generale;
- con nota del 31.5.2020, ha approfondito e chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158, precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, quanto segue:
 - *tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre, con l'apposito regolamento, riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;*
 - *appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da*

Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA;

- *si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti.*

Nel nuovo regolamento comunale riguardante la tariffa sui rifiuti, modificato in questa stessa riunione, all'art. 18, riguardante la possibilità di sostituzioni tariffarie, è stato esplicitamente previsto al comma 1Bis che recita testualmente:

“Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento parziale o totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella misura da determinarsi in sede di adozione del piano finanziario nel caso di:

- o Utenze domestiche in caso di eventi eccezionali non prevedibili quali calamità naturali, eventi atmosferici eccezionali, emergenze sanitarie.
I sopraccitati eventi eccezionali non prevedibili devono essere dichiarati tali da specifici provvedimenti emessi dai competenti Ministeri Nazionali o da specifici provvedimenti della Provincia Autonoma.
- o Utenze non domestiche che dovessero sospendere la propria attività per disposizioni di legge in caso di eventi eccezionali non prevedibili quali calamità naturali, eventi atmosferici eccezionali, emergenze sanitarie.”

Si tratta di sostituzioni che rientrano fra quelle per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa col ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

La sostituzione tariffaria proposta a favore delle utenze non domestiche rispetta il “minimo regolatorio” imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020, pari al 25% della quota variabile della tariffa e tiene ragionevolmente conto degli effetti economici generati dalla pandemia di COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate da tali provvedimenti.

In merito si prende atto che il gestore del servizio, ASIA, ha quantificato in € 848,00 il costo della sostituzione tariffaria conseguente all'applicazione della citata deliberazione ARERA n. 158/2020, mentre l'intervento delineato col presente provvedimento comporta una minore spesa da parte degli utenti quantificata dall'ufficio tributi comunale in circa € 6.809,00.=, che verrà posta a carico del bilancio comunale e finanziata mediante applicazione al bilancio di previsione di una corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione libero.

A tal proposito si rileva che tale spesa, in quanto concernente le sostituzioni tariffarie a favore di quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, rientrano a tutti gli effetti tra quelle richiamate dall'art. 109 del DL 18/2020, il quale prevede che gli Enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza sanitaria in corso.

La sostituzione tariffaria proposta a favore, invece, delle utenze domestiche rispetta il “minimo regolatorio” imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 all'art. 3 comma 3.1 e, avvalendosi di quanto disposto dal comma 3.5 del medesimo articolo, ha previsto un'agevolazione tariffaria a favore di tutte le utenze domestiche dato atto che l'emergenza sanitaria ha coinvolto tutti i nuclei familiari presenti sul territorio comunale. L'agevolazione è commisurata al periodo di lockdown imposto da disposizioni normative ai singoli nuclei familiari e garantisce un piccolo ristoro del disagio sociale, economico e psicologico a carico di tutti i nuclei coinvolti. Il costo della sostituzione tariffaria delineata col presente provvedimento comporta una minore spesa da parte degli utenti quantificata dall'ufficio tributi comunale in circa € 21.633,00.=, che verrà posta a carico del bilancio comunale e finanziata mediante applicazione al bilancio di previsione di una corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione libero.

Anche IFEL, nella citata nota del 24 aprile, giunge alla conclusione che le riduzioni delle tariffe TARI, rivolte a specifiche categorie colpite dalle conseguenze dell'emergenza COVID-19, “possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali

maggiori entrate riscosse a seguito dell'attività di contrasto dell'evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l'avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell'ente".

In tale contesto va anche richiamata la recente legge provinciale n. 3 dd. 13/5/2020 la quale, nell'ambito delle misure di sostegno alle famiglie e alle attività economiche connesse con l'emergenza COVID-19, all'art. 21 ha previsto che i Comuni, in deroga all'art. 9 bis della LP. 36/1993, possono adottare provvedimenti in materia tariffaria, correlati ai servizi pubblici locali (ricomprendendo in tali tipologie anche il servizio rifiuti), successivamente all'approvazione del bilancio e che possono far fronte alle minori entrate conseguenti da tali manovre mediante l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione.

Inoltre l'articolo 54 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha introdotto una disposizione che legittima le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio ad attivare proprie misure di aiuti a valere sulle proprie risorse, nei limiti stabiliti dalle decisioni della Commissione Europea nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 -" (C/2020 1863 final) e della Decisione della Commissione europea del 21.05.2020 - C(2020) 3482 final, che consentono di concedere aiuti temporanei, anche sotto forma di agevolazioni fiscali e di pagamento, di importo limitato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, alle imprese che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Per tutte le considerazioni sopra esposte si ritiene legittima, oltre che opportuna, la proposta di sostituzione tariffaria a favore delle utenze domestiche e di alcune utenze non domestiche come meglio sopra.

Considerato, in particolare, che l'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito con Legge nr. 17/2020, ha prorogato al 30 settembre 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione e di conseguenza è prorogato anche il termine di approvazione delle tariffe TA.RI.P. 2020.

Visto l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22" e ritenuto pertanto equo ed opportuno attribuire all'utenza domestica il 75,70% dei costi fissi, mentre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del sopraccitato regolamento comunale, la quota variabile della tariffa è calcolata moltiplicando i Kg dei rifiuti prodotto da ciascuna utenza per la quota unitaria di costo.

Preso atto che, ai sensi del comma 5, del D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TA.RI.P., adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed adozione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TA.RI.P. da applicare per l'anno 2020;

Ritenuto di procedere, oltre all'adozione del PEF per l'anno 2020 secondo le risultanze di cui all'allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto, anche all'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2020, secondo le risultanze di cui all'allegato "B" e parte integrante e sostanziale del presente atto dando atto che:

- le risultanze del piano finanziario determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- con l'approvazione del piano finanziario, in riferimento a quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono stati stabiliti anche il volume minimo di rifiuti da addebitare alle utenze e l'importo dell'agevolazione per il compostaggio domestico, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16 nonché l'entità delle sostituzioni tariffarie di cui all'art. 18.

Esaminati, pertanto, gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe TA.RI.P. che si intendono applicare per l'anno 2020;

Preso atto che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TA.RI.P) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TA.RI.P. acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si

riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Preso atto che, per effetto dell'art. 14, comma 33, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e della circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 11/11/2010, dovrà essere applicata l'IVA nella misura del 10%;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2 e s.m.,

Visto il D. P. R. 27 aprile 1999, n. 158,

Visto l'art. 33 della Legge n. 488/99,

Viste le sopraccitate deliberazioni di ARERA;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185 della L.R. 03/05/2018 n. 2, come di seguito integralmente riportati:

a) Regolarità tecnica.

“Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime in ordine alla regolarità tecnica **parere favorevole**”.

Cembra Lisignago, 03.08.2020

Il Responsabile
dell'Ufficio Tributi e personale
F.to Nicola Callegari

b) Regolarità contabile.

“Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad istruttoria e supporto della medesima, in relazione alle proprie competenze, si attesta l'esistenza di idonea **copertura della spesa** conseguente e si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile di tale provvedimento”.

Cembra Lisignago, 03.08.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maurizio Dallaporta

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 11 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di **adottare**, con riferimento alla deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 ed all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 nell'importo di **€ 179.056,00**, quale risulta dal documento allegato “A” alla presente quale parte integrante e sostanziale composto da:
 - Piano Economico Finanziario anno 2020;
 - Relazione di accompagnamento al PEF anno 2020;
 - Dichiarazione di Veridicità rilasciata dal Gestore ASIA.
2. Di **approvare** per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TA.RI.P da applicare nell'anno 2020 secondo le risultanze di cui all'allegato “B” alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
3. Di **approvare** l'allegata tabella con i corrispettivi per i servizi extra tariffa offerti dall'Ente Gestore, di cui all'art. 21 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da applicare nell'anno 2020 secondo le risultanze di cui all'allegato “C” alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
4. Di **trasmettere** ad ARERA ed all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Di **fissare** nella misura del 30% l'agevolazione sulla parte fissa della tariffa per le utenze praticanti il compostaggio della frazione umida dei rifiuti, di cui all'art. 16 del regolamento comunale.
6. Di **fissare** come segue la misura della sostituzione del Comune nel pagamento della tariffa, ai sensi dell'art. 18 del regolamento per l'applicazione regolamento per l'applicazione della tariffa:
 - dove siano presenti anziani ed invalidi che producano elevate quantità di tessili sanitari, come pannoloni, 1.000 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 100,00.= per richiedente;

- dove siano presenti bambini di età inferiore ai 12 mesi, da intendersi in alternativa e comunque per ogni bambino componente il nucleo familiare:
 - per i quali vengano acquistati pannolini lavabili. Rimborso del 60% della spesa per l'acquisto dei pannolini lavabili, con un massimo di rimborso pari ad euro 100,00.=, per richiedente;
 - per conferimento rifiuti indifferenziati come pannolini, 500 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 100,00.= per richiedente.
7. Di **approvare**, ai sensi del comma 1Bis dell'art. 18 del regolamento, in considerazione della grave emergenza sanitaria dovuta al virus Covid 19, la parziale sostituzione tariffaria a carico del bilancio comunale per la quota pari al 50% della quota fissa annua delle utenze non domestiche di cui all'art. 14 del regolamento, con esclusione delle seguenti categorie:

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02 - Campeggi, distributori carburanti
03 - STABILIMENTI BALNEARI
04 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI
07 - CASE DI CURA E RIPOSO
08 - Uffici, agenzie
09 - Banche ed istituti di credito, studi professionali
11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 - Attività industriali con capannoni di produzione
18 - SUPERMERCATO, PANE, MACELLERIA, GEN. ALIMENTARI
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste
20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
21 - Discoteche, night club

dando atto che essa è più favorevole all'utente rispetto al minimo regolatorio stabilito da ARERA con la deliberazione n. 158/2020.

8. Di **approvare**, ai sensi del comma 1Bis dell'art. 18 del regolamento, in considerazione della grave emergenza sanitaria dovuta al virus Covid 19, la parziale sostituzione tariffaria a carico del bilancio comunale per la quota pari al 25% della quota fissa annua delle utenze domestiche di cui all'art. 13 del regolamento, dando atto che essa è più favorevole all'utente rispetto al minimo regolatorio stabilito da ARERA con la deliberazione n. 158/2020.
9. Di **stimare** in € 3.500,00 annui l'importo della spesa per le sostituzioni tariffarie di cui al punto 6), da iscrivere in apposito capitolo di spesa a carico della fiscalità generale del bilancio comunale.
10. Di **stimare** in € 7.500,00 annui l'importo della spesa per le sostituzioni tariffarie di cui al punto 7), da iscrivere in apposito capitolo di spesa a carico del bilancio comunale, spesa finanziata mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero.
11. Di **stimare** in € 23.800,00 annui l'importo della spesa per le sostituzioni tariffarie di cui al punto 8), da iscrivere in apposito capitolo di spesa a carico del bilancio comunale, spesa finanziata mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero.
12. Di **dichiarare**, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, della L.R. 03/05/2018 n. 2 al fine di permetterne la sua tempestiva applicazione.

Avverso le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale ex art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione;
- b) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104 in particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica.

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di CEMBRA LISIGNAGO		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	10.731	-	10.731
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani –CTS	G	13.491	-	13.491
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani –CTR	G	30.158	-	30.158
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate –CRD	G	45.523	-	45.523
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR –COI ^{EXP} _{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti –AR	G	12.033	-	12.033
Fattore di Sharing – b	E	0,30		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing –b(AR)	E	7.220	-	7.220
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI –AR _{CONAI}	G	20.530	-	20.530
Fattore di Sharing –b(1+ω)	E	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing –b(1+ω)AR _{CONAI}	E	17.245	-	17.245
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G	20.346	-	20.346
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30		
Rateizzazione r	E	1,00		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{TV} /r	C	6.104	-	6.104
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	-	-
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	81.542	-	81.542
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio –CSL	G	2.716	12.211	14.926
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti -CARC	G	3.527	10.484	14.011
Costi generali di gestione -CGG	G	61.973	2.189	64.162
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili -CCD	G	-	-	-
Altri costi -COal	G	677	1.800	2.477
Costi comuni – CC	C	66.178	14.473	80.651
Ammortamenti -Amm	G	8.925	399	9.324
Accantonamenti -Acc	G	244	-	244
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	244	-	244
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	2.319	-	2.319
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso -R _{lic}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	C	11.488	399	11.887
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR –COI ^{EXP} _{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G	- 33.168	-	- 33.168
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30		
Rateizzazione r	E	1,00		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{TF} /r	E	- 9.950	-	- 9.950
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	-	-
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	70.431	27.083	97.514
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-
ΣI_a = ΣTV_a + ΣTF_a	C	151.973	27.083	179.056
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			88%

Legenda celle

compilazione libera
da inserire solo nel caso di singolo gestore
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali
dato MTR

q_{a-2}	G	1.024.768	0,00	
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G	18,87	0,00	
fabbisogno standard €cent/kg	E			0
costo medio settore €cent/kg	E			30,79
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E	-0,35	-0,35	
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E	-0,25	-0,25	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E	-0,10	-0,10	
Totale γ	C	-0,7	-0,7	
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,3	0,3	
Verifica del limite di crescita				
r_{pi_a}	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività - X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C			1,6%
(1+ρ)	C			1,016
ΣT_a	C			179.056
ΣT_{a-1}	E	176.635	0	176.635
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			1,014
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			179.056
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C			-
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
dott. Damiano Zanotelli

Il Segretario Comunale
dott. Pierino Ferenzena

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico, per 10 giorni consecutivi a partire dal 10/08/2020.

Cembra Lisignago, 10/08/2020

Il Segretario Comunale
dott. Pierino Ferenzena

ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 183 della L.R. 03/05/2018 n.2

Il Segretario Comunale
dott. Pierino Ferenzena